Notiziario a.n.u.s.c.a.
Anno XXIII, numero 2 • febbraio 2008
Copia € 3.50 (stampato da: Maggioli Editore - Santarcangelo RN)
Copia gratuita di modico valore
Viale Terme,1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - tel. +39 051 944641 r.a. • fax +39 051 942733 • www.anusca.it - e-mail: segreteria@anusca.it
sped. in abb. post. AP - 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 - Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Intervista al Sottosegretario Bonato

Finanziaria: 10 mln di euro per i SS.DD. dei Comuni

A cura della redazione

La bella notizia dei 10 milioni di euro per i servizi demografici dei Comuni, previsti dalla legge Finanziaria, merita un approfondimento per i nostri lettori. E' bene rilevare che ANUSCA ha svolto una grandissima opera nella sensibilizzazione del Governo rispetto ai nuovi adempimenti in capo agli operatori a seguito del decreto 30/2007. Il nostro impegno è stato premiato dall'approvazione della Finanziaria 2008, in cui è prevista la concessione di contributi a favore dei Comuni per i nuovi servizi attribuiti dallo Stato in tema di soggiorno e iscrizione all'anagrafe dei cittadini comunitari.
Dobbiamo un sincero ringraziamento al Sottosegretario all'Interno, on. Francesco Bonato, per l'impegno profuso per raggiungere questo obiettivo ed anche per averci concesso questa intervista.



Il Sottosegretario all'Interno, on. Francesco Bonato mentre s'intrattiene con gli operatori dei servizi demografici, inaugurando così una fase d'ascolto molto apprezzata.

On. Bonato. Al comma 11 dell'art. 2 della legge finanziaria, si legge che per il 2008 e 2009 è previsto un intervento di 10 milioni di euro per ciascuna annualità, per la concessione di un contributo a favore dei Comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE. Ci può dire di cosa si tratta?

"La direttiva 2004/38/CE ha avuto recepimento nel territorio dello Stato attraverso il decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007. Esso riguarda il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. Al decreto legislativo sono poi seguite le circolari n. 39 en. 45 del ministero dell'Interno. Da tali testi normativi e regolamentari, ne discendono precise e specifiche nuove funzioni attribuite ai servizi demografici dei Comuni, rese più gravose ed impegnative dall'allargamento dei confini della UE ai

segue a pagina 12

La trascrizione dall'estero di atti di cittadini stranieri residenti in Italia: un'anomalia tutta italiana

di Renzo Calvigioni

L'art. 19 del DPR 396/2000 ha creato, fin dall'emanazione, notevoli difficoltà agli ufficiali di stato civile, sia in sede interpretativa che nella procedura applicativa.
In sostanza, tale normativa, ha previsto che su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia potranno essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero: ovviamente, dovranno essere tradotti e legalizzati. Di tali atti, l'ufficiale dello stato civile potrà rilasciare copia integrale direttamente agli interessati.
Fin dall'inizio, non era apparsa chiara la finalità di tale disposizione ed anzi si era avuta la sensazione che potesse ingenerare confusione: il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 2 del 26/3/2001, forniva i necessari chiarimenti, dando le necessarie istruzioni agli ufficiali dello stato civile, precisando che "L'art. 19 si riferisce unicamente alla trascrizione, per intero, su richiesta degli interessati, di atti formati all'estero relativi a cittadini stranieri residenti in Italia. Tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge nazionale da autorità straniere. Esse hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere

segue a pagina 18

ANUSCA ad EURO.P.A. dal 4 al 7 giugno 2008 alla FIERA di RIMINI

Articolo a pag. 6

addicalco

SETTORE AUTOMAZIONE ARCHIVI COMUNALI

SCHEDARI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI
(con sistemi di sicurezza e privacy)
per
UFFICIO ANAGRAFE - ELETTORALE
adattabili a qualunque tipo e formato di documento



ARCHIVI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI
con sistemi di sicurezza e privacy
kit antincendio con spegnimento fuoco in automatico
per
UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE
RAGIONERIA TECNICO - TRIBUTI
adattabili a qualunque tipo e formato di documento



N O V I T A' A S S O L U T A
APPARECCHI CON PROFONDITA' DI mm. 800



IMPIANTI ARCHIVI MOBILI COMPATTATI
(con movimentazione manuale ed elettrica)
per
ARCHIVIO STORICO





ISO 9001:2000 N° 9190.ADDI

addicalco
Via Bodoni 19
20090 BUCCINASCO MI
TEL. 02 / 45.70.00.20 - r.a. FAX 02 / 45.70.86.07
www.addicalco.it - E-mail: info@addicalco.it

I NOSTRI TECNICI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ESAMINARE POSSIBILI APPLICAZIONI DEI NOSTRI PRODOTTI PRESSO DI VOI

L'assenso dichiarato e non documentato

di Nicola Corvino

La possibilità di rilascio della carta d'identità da parte dei Consolati ai cittadini italiani residenti all'estero, introdotta dall'art. 1, comma 1319, della legge n. 296 del 27/12/2006, ha riproposto un tema che sembrava sopito per i numerosi interventi chiarificatori avutisi al riguardo, quale la rimozione delle cause ostative all'espatrio.

Com'è noto, lo Stato subordina il rilascio del documento abilitante all'espatrio ad una serie di condizioni annoverate nell'art. 3 della legge 1185/67 sui passaporti, alcune delle quali sono state nel frattempo abrogate.

Il rilascio del passaporto prevede espressamente che il richiedente documenti la sua condizione, mentre il DPR 649/74, nel disciplinare l'equipollenza della carta d'identità al passaporto ai fini dell'espatrio, dispone che l'interessato dichiari l'assenza di cause ostative che, se presenti, vanno rimosse. L'inesistenza di alcune di esse è stata ritenuta dimostrabile attraverso il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio, attualmente disciplinate dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/00. Ciò, invece, non è avvenuto agevolmente per la causa indicata alla lettera b) dell'art. 3 citato, che ha spesso generato difformità comportamentali nelle procedure adottate dai Comuni.

In verità, tale norma prevede che il genitore avente prole minore debba munirsi dell'autorizzazione del giudice tutelare ovvero dell'assenso dell'altro genitore, naturale o legittimo che sia.

Nonostante gli interventi dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri, seguiti all'entrata in vigore del DPR 649/74, avessero evidenziato l'inutilità della presentazione dell'atto d'assenso e l'ammissibilità della sola dichiarazione, molti Comuni avevano continuato a richiederlo almeno fino a quando il Ministero dell'interno, con la circolare n. 7(93) del 19/4/93, per la buona pace di tutti gli operatori, ne ha ribadito il principio, affermando testualmente che "I Comuni…. non sono tenuti a svolgere alcuna verifica circa l'attendibilità delle dichiarazioni. Ne consegue che il coniugato, con prole minore, non deve esibire alcun atto d'assenso, contrariamente a quanto stabilito per il passaporto."

Ora, la novella legislativa, nell'abilitare i



Nicola Corvino, un prezioso collaboratore della redazione, alla riunione degli esperti ANUSCA in Accademia.

Consolati al rilascio della carta d'identità agli italiani residenti all'estero, nulla ha mutato circa la procedura ed altrettanto è avvenuto con la direttiva ministeriale del 5/6/07 secondo cui "i richiedenti maggiorenni dovranno autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 - per sé o per i figli minori - di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere b), d) ed e) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni".

Purtroppo, oltre alla legge e alla direttiva, il Ministero dell'interno ha emanato anche la circolare telegrafica n. 34 del 25/6/07, che si è espressa nei seguenti termini: "ai fini del rilascio della carta d'identità a genitori di figli minori, è necessario acquisire agli atti l'autorizzazione del giudice tutelare o, in alternativa, l'assenso scritto dell'altro genitore, come stabilito dall'art. 24 della legge n. 3 del 16/01/2003, che ha modificato l'art. 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti".

La necessaria acquisizione agli atti dell'assenso, evocata nella circolare senza un minimo cenno alla sua sostituzione con apposita dichiarazione, ha rischiato di far crollare tutte le certezze che faticosamente nel tempo si erano consolidate.

Inoltre, è il caso di rilevare che la modifica, apportata alla normativa originaria dall'art. 24 della legge 3/03, riguarda essenzialmente l'equiparazione del genitore naturale, legittimo, separato e divorziato, nonché l'eliminazione dell'autorizzazione per il genitore titolare esclusivo della potestà sul figlio minore, senza nulla aggiungere alla procedura per il rilascio del documento.

Pertanto, al fine di evitare che il palese contrasto emerso tra la circolare n. 34/07 ed il dettato normativo possa fuorviare gli operatori del settore, è opportuno che il Ministero dell'interno intervenga chiaramente sulla vicenda indicando l'unica via percorribile che è quella già praticata.

Infine, un invito alla riflessione su un istituto probabilmente inadeguato e non rispondente alle reali esigenze con un'annotazione a margine circa l'effettiva utilità dell'atto d'assenso espresso da un genitore all'altro: nell'attuale contesto socio-familiare si può ritenere realmente determinante, al fine della tutela dei figli minori, la semplice sottoscrizione di un atto, atteso che l'impegno da assumere dovrebbe discendere naturalmente da un dovere, un obbligo morale connaturato alla figura ed al ruolo di genitore?

Sul piano pragmatico, si rileva che possono verificarsi anche casi in cui un genitore sia legittimamente in possesso del documento abilitante all'espatrio senza aver avuto l'assenso dell'altro genitore, seppure prescritto. Basti pensare al richiedente che diventa genitore successivamente al rilascio della carta d'identità: egli beneficerà del documento per tutto il suo periodo di validità nonostante la condizione soggettiva sia mutata, per il fatto che in tal caso la norma non dispone l'integrazione della documentazione. Poi, nell'ipotesi in cui i genitori si diano reciproco assenso e si rechino all'estero contemporaneamente, chi provvede alla cura del minore, considerato che non esiste l'obbligo di nomina dell'affidatario?

A completamento del tema una provocazione: il Console può rilasciare la carta d'identità ad un cittadino dimorante all'estero e residente in un Comune italiano? In tale adempimento il Consolato può quindi svolgere le funzioni esercitate in Italia dal Comune di dimora del richiedente? Dalla lettera della norma sembrerebbe di no ma, comunque, il dibattito è aperto.

Se n'è parlato a Venezia

Tutele e diritti per i nuovi cittadini comunitari

"Serve un ripensamento sulla qualità del servizio"

di Liliana Palmieri

Nel 2007 la questione dei comunitari ha rappresentato l'argomento dominante per numerosi settori della Pubblica amministrazione italiana; con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea è venuta alla luce una tematica scottante, anche se nessuno avrebbe mai immaginato quante e quali problematiche sarebbero vigorosamente emerse, non solo sul versante strettamente operativo, ma anche per i cittadini interessati, almeno per i comunitari di vecchia data, trovatisi di punto in bianco a fare i conti con una disciplina più restrittiva della precedente!
E in questo complesso meccanismo innescatosi con il D. Lgs. n. 30/2007 le anagrafi comunali hanno assunto, sia pur involontariamente, il ruolo di protagoniste, accollandosi una funzione nuovissima, resa ancora più complessa dalla eccessiva lacunosità delle norme e dalle inevitabili interferenze con materie tradizionalmente estranee all'ambito anagrafico, ma oggi rilevanti, o addirittura decisive, ai fini dell'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari.
In questo quadro ricco d'aspetti contrastanti (basti pensare alla tanto proclamata libertà di circolazione e soggiorno nello spazio comune europeo, di fatto fortemente condizionata da requisiti e presupposti ben più rigorosi che in passato) non potevano certo mancare iniziative finalizzate allo studio e all'analisi della nuova disciplina sui comunitari; su questo fronte l'ANUSCA si è senz'altro rivelata protagonista assoluta e, si può dire, unica, per la quantità delle iniziative realizzate ed il numero, a dir poco impressionante, di partecipanti; oltre 140 fra convegni e giornate di studio con 11.256 giornate presenza alla data del 31 ottobre scorso!
Tuttavia, un approccio serio e rigoroso della materia non può limitarsi all'aspetto anagrafico, anche se questo risulta il più rilevante, se non altro per il fatto che l'anagrafe rappresenta di fatto l'ultima frontiera che il cittadino comunitario deve superare per poter soggiornare in Italia; infatti, l'impatto della nuova disciplina produce effetti incisivi in molti altri settori della Pubblica amministrazione italiana, da quello sanitario a quello socio-assistenziale; in tale prospettiva si colloca un convegno svoltosi a Venezia il 10 dicembre scorso e che ha avuto, fra gli altri, il grande pregio di affrontare la problematica dei comunitari a 360°. Questo appuntamento, nello spirito dei promotori, ha voluto rappresentare un momento d'approfondimento dell'impianto normativo vigente ed un possibile momento di coordinamento tra i diversi settori della amministrazione pubblica, chiamati in causa in questa intricata tematica.



Liliana Palmieri, impegnata in un corso di aggiornamento organizzato da Anusca

L'idea è partita dall'Assessorato alle politiche sociali e rapporti con il volontariato del comune di Venezia, che unitamente all'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) e all'ANCI, ha organizzato il convegno di studio, in collaborazione con il Progetto Melting Pot Europa, significativamente intitolato "Quali tutele e quali diritti per i nuovi cittadini comunitari? I nuovi ingressi nell'Unione Europea pongono nuove sfide alle amministrazioni locali".
L'idea vincente di questa iniziativa è stata quella di coinvolgere illustri personalità che portassero il proprio qualificato contributo su una questione spinosa e molto dibattuta, balzata in maniera inaspettata all'attenzione dell'opinione pubblica per alcuni episodi di cronaca nera, ma ben nota agli addetti ai lavori già da alcuni mesi.
Nel ricchissimo programma del convegno si sono susseguiti gli interventi di personalità del mondo accademico e autorevoli rappresentanti d'istituzioni pubbliche e private, che hanno affrontato la tematica da diverse angolature. Partendo dagli orientamenti della Corte di Giustizia riguardo al diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dalle problematiche derivanti dall'attuazione di norme comunitarie, quindi da un approccio di carattere generale, si è passati ad affrontare le tematiche più specifiche, fra le quali il diritto alla salute, la questione dei minori non accompagnati, delle vittime della tratta e dei rom ed i nuovi compiti delle anagrafi: quest'ultimo argomento non ha mancato di catalizzare l'attenzione dei presenti, fra cui numerosi operatori dei servizi demografici.
Nella sessione dedicata ai nuovi compiti delle anagrafi l'Anusca è stata invitata a testimoniare il ruolo prezioso svolto dagli ufficiali d'anagrafe italiani, che, pur tra mille difficoltà, hanno saputo dare prova di grande senso di responsabilità e professionalità.
Il convegno di Venezia ha costituito un'occasione sicuramente importante, dato il vasto ed eterogeneo uditorio presente, per sottolineare, soprattutto a vantaggio dei non addetti ai lavori, che ciò che spesso viene etichettato dai cittadini o dall'opinione pubblica come burocrazia o, peggio ancora, come eccessiva rigidità, altro non è se non doverosa osservanza della legge, alla quale l'ufficiale d'anagrafe non può arrogarsi il diritto di derogare!
E' stato, inoltre, sottolineato che la verifica delle condizioni previste dal D. Lgs. n. 30/2007 si è dimostrata fin da